



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Rimini)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 - 47868 - Montecopiolo (RN)
Tel . 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 - P.IVA 00360600415 - C.F. 80004090413
PEC: pec@pec.comune.montecopiolo.rn.it | e-mail: municipio@comune.montecopiolo.rn.it

Prot. n. 0002865

Montecopiolo, 21/09/2024

ORDINANZA n. 24/2024	ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA COMUNALE CHE DALLA LOCALITA' PUGLIANO VECCHIO CONDUCE ALLA LOCALITA' CASEPIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN LEO A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOREOLOGICI DEL 18 E 19 SETTEMBRE 2024
-----------------------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che con Allerta di Protezione Civile emanata dalla Regione Emilia Romagna – Centro Operativo Regionale di Protezione Civile n. 120 del 18/09/2024 con validità di 36 ore a partire dalle ore 12:00 del giorno 18/09/2024 veniva prevista criticità idrogeologica con Codice Colore ROSSO, criticità idraulica con Codice Colore ARANCIONE e criticità temporali con Codice Colore GIALLO;

VISTO che con Ordinanza n.22/2024 del 18/09/2024 (prot. n. 0002826) è stato costituito il Centro Operativo Comunale presso la sede del Municipio del Comune di Montecopiolo;

CONSIDERATO che in data 18 e 19 settembre 2024 le condizioni di eccezionale avversità meteorologiche ha effettivamente interessato tutto il territorio del Comune di Montecopiolo, ed in particolare lungo la strada comunale che collega la località Pugliano Vecchio e la località Casepio, fino al confine con il Comune di San Leo dove si sono verificati diversi dissesti della sede stradale e movimenti franosi tali da pregiudicare la sicurezza della circolazione;

RITENUTO che debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità, specie in riferimento alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale;

ATTESA la competenza e la potestà del Comune di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione;

VISTO l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 7 del “Codice della Strada” approvato con D.Lgs. n. 285/1992;

VISTO il relativo Regolamento d'attuazione, D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

per l'indifferibile urgenza di tutelare la pubblica incolumità, motivazione esposta in premessa e che qui si intende espressamente richiamata, **LA CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA LOCALITA' PUGLIANO VECCHIO CONDUCE ALLA LOCALITA' CASEPIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAN LEO, DAL GIORNO 21/09/2024 FINO AL RISTABILIMENTO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA ad eccezione:**

- dei residenti nel tratto di strada in oggetto;
- dei mezzi di servizio e/o autorizzati;
- dei mezzi di polizia, di soccorso e di emergenza.

DISPONE

1. la pubblicazione all'albo on line del Comune, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi;
2. che i limiti di cui alla presente Ordinanza siano notificati dal personale stradale con la relativa segnaletica in base allo stato dei luoghi;
3. l'invio della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Rimini;
4. l'invio della presente ordinanza all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. l'invio della presente ordinanza al Comune di San Leo;
6. l'invio della presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica per l'esecuzione della stessa.

RENDE NOTO

- Che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali, sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi legge 241/90 e SS.MM.II.;
- Che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Montecopiolo, 21/09/2024

IL SINDACO
Pietro Rossi